## Art. 1

(Proroga dei contratti a tempo determinato del personale della C.R.I.)

- 1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente per lo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni stipulate per il raggiungimento delle malità e per l'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale, possero essere ulteriormente prorogati per l'intero anno 2007, a tutti gli effetti di legge, i contratti di lavoro a tempo determinato
- 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle Convenzioni stipulate dalla Croce rossa italiana e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

stipulati dalla Croce rossa italiana.